

RIFORMA DEL TERZO SETTORE: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Don Michele Maria Porcelluzzi

Quando viene spiegato il fuorigioco agli aspiranti arbitri di calcio viene insegnato il principio “*wait and see*”: aspetta e vedi. Prima di segnalare o fischiare un *offside*, infatti, è necessario aspettare e vedere come si svilupperà il gioco: se dopo aver notato un attaccante in posizione irregolare al momento di un passaggio questo non parteciperà all’azione, l’arbitro non fischierà e tutto proseguirà normalmente¹. Similmente, è bene che gli enti ecclesiastici si avvicinino alla Riforma del Terzo Settore con lo stesso principio: “*wait and see*”. La Riforma infatti è molto lontana dalla sua definitiva applicazione, dei 41 atti di diversa natura richiesti dalle leggi al governo solo 12 sono stati adottati, gli stessi testi legislativi potrebbero ancora essere sottoposti a modifiche². È bene allora seguire l’evolversi della situazione senza affrettarsi a modifiche statuarie o decisioni difficilmente revocabili.

Lo scopo di questo articolo è quindi quello di descrivere sinteticamente l’attuale situazione normativa, soffermandosi specialmente sui principali atti mancanti.

1. IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Dei 24 atti previsti dal Codice³ solo 9 sono stati già adottati mentre 4 risultano in elaborazione. Tra questi ultimi ha particolare rilievo il decreto del Ministero del lavoro che definisce le modalità di iscrizione e di funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito dagli articoli 45-54 del Codice. Il suo ruolo è fondamentale: solo con l’iscrizione ad esso gli Enti del Terzo Settore (ETS) potranno godere dei vantaggi riconosciuti dalla normativa.

Se la promulgazione del decreto del Ministero del lavoro che istituisce il RUNTS è attesa a breve, per la piena operatività bisognerà ancora aspettare. Infatti, ai sensi dell’articolo 53 del Codice, entro 180 giorni dal decreto ministeriale Regioni e Province autonome stabiliranno i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione dal RUNTS. Quindi, entro 6 mesi dalla predisposizione della struttura informatica il Registro sarà operativo.

Dalla piena operatività del RUNTS dipende anche la piena operatività del regime fiscale, che avrà inizio solo dal periodo di imposta successivo alla data di completo funzionamento del Registro, sempre che la Commissione Europea conceda l’autorizzazione riconoscendo la conformità della nuova normativa fiscale all’ordinamento comunitario.

In attesa della sua istituzione, il Ministero dello sviluppo economico ha concordato con le Direzioni Generali Regionali e con i rappresentanti del Terzo Settore alcune indicazioni. In Lombardia sono state adottate con la delibera della Giunta regionale 30 settembre 2019 n. XI/2164 circa la *Gestione delle procedure di riconoscimento giuridico e di approvazione delle modifiche statutarie delle persone giuridiche private, ai sensi del d.p.r. 361/2000, in attesa dell’istituzione e della piena attività del registro unico nazionale del Terzo Settore di cui al d.lgs. 117/2017*, pubblicata sul BURL del 2 ottobre 2019.

Tali indicazioni riguardano particolarmente la costituzione e le modifiche statutarie di Onlus, Organizzazioni di Volontariato (OdV), Associazione di Promozione Sociale (APS) e altri Enti del Terzo Settore.

La citata delibera stabilisce che fino a quando il RUNTS non sarà pienamente operativo, sia la verifica dello statuto proposto in sede di riconoscimento giuridico di nuovi enti, sia la verifica delle modifiche statutarie

¹ Per una sintetica e completa spiegazione del fuorigioco e dei casi in cui è punibile si veda «Regola 11 Fuorigioco» in INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD – FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO-ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI, *Il Regolamento del Giuoco del Calcio corredato dalle Decisioni Ufficiali FIGC e dalla Guida Pratica AIA*, Roma 2019, pp. 86-88.

² Per una panoramica completa sulla riforma si veda, tra i tanti: S. BOFFANO, *Enti non profit al bivio. Linee guida per orientarsi nella riforma fiscale del Terzo Settore*, Egea 2019; A. PROPERSI – G. ROSSI, *Gli enti non profit*, Giuffrè 2018; F. LOFFREDO, *Gli enti di terzo settore*, Giuffrè 2018. Uno “stato dell’arte” sempre aggiornato è presente sul sito del Forum del Terzo Settore www.forumterzosettore.it.

³ D.Lgs. 3 luglio 2019, n. 117.

degli enti che già possiedono personalità giuridica continuerà ad essere effettuata in conformità alla normativa previgente, cioè il decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000.

Pertanto, nel caso in cui un nuovo ente presenti istanza di riconoscimento giuridico mediante due statuti, di cui uno conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000 e l'altro al Codice del Terzo Settore, il primo sarà sottoposto a verifica mentre il secondo sarà depositato agli atti della Direzione Generale Regionale e sarà soggetto a verifica e accertamento da parte dell'Ufficio territoriale regionale del RUNTS una volta operativo.

Si procederà in modo simile anche nel caso di istanze di modifiche statutarie presentate mediante due statuti di cui uno conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000 e l'altro al Codice del Terzo Settore.

Nel caso in cui l'istanza di riconoscimento giuridico sia presentata mediante un solo statuto che richiama ed è conforme esclusivamente al Codice del Terzo Settore, l'avvio della procedura di verifica è differito al verificarsi dell'operatività del RUNTS. Rimane salva la facoltà dell'ente di produrre un ulteriore statuto finalizzato esclusivamente al riconoscimento giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000.

Similmente, nel caso di istanza di modifica statutaria presentata esclusivamente ai fini dell'adeguamento dello statuto alle disposizioni in tema di Terzo Settore, la Regione provvederà con propria nota a comunicare che la verifica sarà effettuata dal RUNTS una volta operativo e che solo a decorrere dall'iscrizione nello stesso RUNTS all'ente è consentito di utilizzare nella propria denominazione le locuzioni "ETS", "Ente di Terzo Settore" o similare.

In sintesi: fino all'entrata in funzione del RUNTS gli statuti dei nuovi enti e le modifiche di quelli già esistenti saranno verificati tenendo conto esclusivamente della normativa previgente. Solo quando il nuovo Registro e il suo Ufficio territoriale in Lombardia saranno pienamente operativi saranno oggetto di verifica e accertamento i nuovi statuti o le modifiche statutarie conformi esclusivamente al Codice del Terzo Settore.

Risulta nelle ultime fasi di elaborazione il decreto del Ministero del lavoro circa i criteri e i limiti per l'esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Codice. Questo provvedimento ha particolare importanza per gli ETS che svolgono secondarie attività commerciali.

Al momento sono in elaborazione anche i Decreti circa la definizione dei modelli per la redazione del bilancio di esercizio, previsto dall'articolo 13, comma 3 del Codice, e circa l'individuazione dei beni in natura che danno diritto a deduzione/detrazione di imposta e di criteri e modalità di valorizzazione delle liberalità (di cui all'art. 83, commi 1-2 del Codice).

Non è neanche in cantiere il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze circa i c.d. "titoli di solidarietà" (art. 77), cioè obbligazioni e altri titoli di debito non subordinati nonché certificati di deposito la cui raccolta gli istituti di credito emittenti devono destinare ad impieghi a favore di ETS per finanziare le loro attività di interesse generale.

Similmente, non è stato ancora adottato il decreto del Ministero del lavoro che definisce le modalità attuative dei *social bonus* (art. 81).

L'effettiva operatività del regime forfetario per gli ETS non commerciali (artt. 80 e 86), della regola sulle attività non commerciali dell'articolo 79, comma 2-*bis* nonché del credito di imposta per i titoli di solidarietà è subordinata dall'articolo 101, comma 10 del Codice all'autorizzazione della Commissione Europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sono invece già in vigore ed efficaci per ODV, APS e Onlus le norme relative allo speciale regime delle disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali nonché le detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali⁴.

Alla luce di quanto esposto, appare ancora lontana la piena operatività del Codice del Terzo Settore, che al momento si può ottimisticamente pensare per il 1° gennaio 2022, sempre che il RUNTS diventi pienamente operativo nel corso del 2021 e che entro gli ultimi mesi dello stesso anno arrivi la *nulla osta* della Commissione Europea al regime fiscale agevolato. In ogni caso, stante la normativa attuale, il termine per

⁴ Per una completa panoramica sul regime tributario degli ETS si veda P. CLEMENTI, *Il regime tributario degli ETS*, exLege 68, pp. 71-91.

gli adeguamenti statutari rimane il 30 giugno 2020 ma non è da escludersi una terza proroga⁵. L'Agenzia delle entrate ha comunque precisato che ODV, APS e Onlus, che entro tale termine non adegueranno gli statuti alla nuova disciplina, potranno applicare le disposizioni fiscali previgenti fino all'entrata in funzione del RUNTS⁶.

Pertanto il termine del 30 giugno 2020 rimane esclusivamente per il regime "alleggerito". Ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del CTS e dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 112/2017, possono essere deliberati con le modalità e le maggioranze dell'assemblea ordinaria (e non con quelle più elevate della sessione straordinaria) gli adeguamenti alle disposizioni del CTS o del decreto legislativo n. 112/2017 aventi carattere inderogabile (norme inderogabili). Stesso regime per l'introduzione di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, qualora queste ultime risultino, ai sensi di legge, derogabili mediante specifica clausola statutaria. Tali norme, come spiegato dal Ministero del lavoro nella Circolare n. 20/2018, sono di regola individuabili per la formula «*se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente*».

2. LA DISCIPLINA SULL'IMPRESA SOCIALE

La nuova disciplina in tema di Impresa Sociale⁷ (IS) prevede 12 atti del governo, di cui 3 sono già stati adottati e uno è in elaborazione. Anche se mancano all'appello 9 decreti ministeriali, di fatto la disciplina è in gran parte operativa. È vero che il RUNTS ancora non esiste, ma di fatto funzione supplente è svolta dal Registro delle Imprese che ha un'apposita sezione per le IS. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 marzo 2018 sono stati definiti gli atti che devono essere depositati presso il Registro delle imprese e le relative procedure.

Un altro importante atto già emanato riguarda le linee guida per la redazione del bilancio sociale, descritte in questa Rivista⁸.

Tra gli atti mancanti, il più rilevante è certamente quello relativo alle forme, ai contenuti e alle modalità delle attività ispettive previste dall'articolo 15 al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di Impresa Sociale.

In fase di elaborazione è invece il decreto del Ministero del lavoro che stabilisce le linee guida circa le modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti, prevista dall'articolo 11, comma 3.

L'entrata in vigore del vantaggioso regime fiscale per le IS è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Conclusioni

Alla luce di quanto descritto, appare chiaro quanto la Riforma del Terzo Settore sia lontana dalla sua conclusione. Alcuni dei 29 atti mancanti hanno rilevanza fondamentale, non è ancora arrivata l'autorizzazione della Commissione al regime tributario agevolato e fino alla piena "entrata in funzione" dell'intera Riforma potrebbero ancora esserci modifiche legislative.

Certo, rimane il termine del 30 giugno 2020 per la delibera degli adeguamenti statutari con il regime "alleggerito": per quello è bene seguire l'evolversi della Riforma aspettando almeno la primavera per prendere le decisioni. Sempre che nel frattempo non intervenga una nuova deroga.

⁵ Il termine per gli adeguamenti statutari è stabilito dall'articolo 101, comma 2 del Codice e originariamente era fissato al 3 febbraio 2019; con il D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 (in G.U. 10/09/2018, n. 210) è stato spostato al 3 agosto 2019. L'ultima proroga è avvenuta con il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30/04/2019, n. 100), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che ha stabilito la data del 30 giugno 2020.

⁶ Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 89/E, 25 ottobre 2019. Alle stesse conclusioni giungeva la Circolare del Ministero del lavoro n. 13/2019 del 31 maggio 2019.

⁷ D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112/2017.

⁸ Decreto del Ministero del lavoro del 4 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2019.